

COMUNE DI SOLARINO

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI

Articolo 1 - Oggetto e finalità del Regolamento

Il presente regolamento disciplina le modalità di celebrazione del matrimonio civile, per come previsto dagli artt. 101 e segg. del Codice Civile e dalle norme dell'ordinamento dello stato Civile.

La celebrazione del matrimonio civile è attività istituzionale del Sindaco quale ufficiale di Stato Civile.

Articolo 2 - Funzioni

I matrimoni civili e le unioni civili sono celebrati dal Sindaco o da un suo delegato.

Il Sindaco delega, a tal fine, le funzioni di Ufficiale di Stato Civile al Vice Sindaco, agli Assessori, ai Consiglieri Comunali, al Segretario Generale, ai dipendenti a tempo indeterminato e ai cittadini italiani che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale, come previsto dall'art.1, comma 3, del D.P.R. 396/2000.

Articolo 3 - Luoghi di celebrazione

Il matrimonio viene celebrato, pubblicamente, in via ordinaria, nei giorni e durante le ore di ufficio nell'ufficio del Sindaco o dell'Ufficiale di Stato civile.

Il matrimonio civile può essere celebrato, inoltre, a richiesta degli interessati e previo pagamento della tariffa di cui all'art. 8 del presente regolamento, nei seguenti siti:

- Aula Consiliare;
- Villa Comunale.

Nel caso in cui il matrimonio viene celebrato fuori dal Palazzo municipale, a richiesta del funzionario del Settore SS.DD., il Comando VV.UU. predisporrà un servizio auto per il regolare trasporto dei registri e del personale dipendente incaricato per la cerimonia.

I matrimoni e le unioni matrimoniali civili possono essere svolti anche in luoghi appartenenti a privati, quali ville storiche, strutture ricettive, agriturismi, che siano di particolare pregio storico, architettonico, ambientale o artistico, purché tali luoghi, individuati mediante formale istituzione da parte della Giunta Municipale, siano formalmente e materialmente nella disponibilità stabile di questo Ente e consentano il libero accesso al pubblico, anche soltanto alla parte utilizzata per la celebrazione, con carattere di continuità temporale. L'istituzione di sedi distaccate dell'Ufficio di stato civile per tali incombenze non è prevista per singoli sponsali.

Detti luoghi, per l'occasione, assumeranno la denominazione di "Casa Comunale", ai sensi del Codice Civile.

L'utilizzo di dette sedi è regolato da apposita Convenzione, non onerosa, stipulata tra il Comune ed i proprietari delle strutture, previa presentazione di apposita domanda, corredata dalla seguente documentazione:

- a. titolo di disponibilità della struttura;
- b. planimetria del luogo da destinare alla celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili;
- c. dichiarazione attestante l'adeguatezza delle condizioni di sicurezza degli impianti e della struttura, sia degli ambienti utilizzati per la celebrazione che dei luoghi di accesso, ed il numero massimo dei partecipanti adeguato alle caratteristiche tecniche e di sicurezza dei luoghi medesimi;
- d. dichiarazione di esonero del Comune da ogni responsabilità per azioni, omissioni di terzi, danni o infortuni che possano derivare a cose e/o persone, compiuti o verificatisi durante l'utilizzo del locale, immobile, struttura o luogo ove si celebra il rito, oggetto della richiesta;
- e. documentazione fotografica;

Anche la celebrazione dei matrimoni e la costituzione di unioni civili nelle sedi distaccate è subordinata al pagamento di un contributo da parte dei nubendi e di coloro

che intendono unirsi civilmente, in relazione alle spese di gestione del servizio richiesto.

La data della cerimonia sarà concordata tra gli sposi e il Funzionario Responsabile del Settore SS. DD.

Articolo 4 – Calendario ed orari di celebrazione

I matrimoni civili e le unioni civili possono essere celebrati e costituiti, nel numero massimo di uno al giorno, secondo la priorità di prenotazione, nei seguenti giorni e orari stabiliti:

dal lunedì al venerdì: dalle ore 09,30 alle ore 13,00 (orario d' ufficio);

giovedì: dalle ore 15,45 alle ore 17,45 (orario d'ufficio);

La celebrazione e la costituzione richiesta in giorni e/o orari diversi è subordinata alla disponibilità del celebrante, dei locali e del personale dell'Ufficio.

Non si celebrano matrimoni nei giorni festivi e nei seguenti periodi dell'anno: 25 gennaio (festività patrono) e la settimana di agosto impegnata nei festeggiamenti del patrono.

Articolo 5 - Organizzazione del Servizio

L'ufficio comunale competente all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni è l'ufficio di Stato civile.

La richiesta di prenotazione dell'uso delle sedi previste da questo regolamento dovrà essere inoltrata all'Ufficio competente almeno trenta giorni prima della celebrazione.

L'ufficio di Stato Civile, entro i successivi dieci giorni, darà avviso al richiedente dell'eventuale autorizzazione concessa ovvero dei motivi che ne ostano l'uso richiesto.

Il richiedente dovrà comprovare l'avvenuto pagamento delle somme dovute, con le modalità indicate, almeno dieci giorni prima della celebrazione, pena la revoca della prenotazione richiesta.

In difetto di pagamento non si darà corso alla prestazione dei servizi richiesti.

Gli interessati potranno visitare preventivamente la Sala prescelta accompagnati da personale dipendente.

Articolo 6 - Allestimento della Sala

E' consentito addobbare la sala con fiori od altro, a cura e spese dei richiedenti, purché non intralcino lo svolgimento della cerimonia.

A conclusione della cerimonia gli stessi dovranno essere prontamente rimossi, sempre a cura e spese dei richiedenti.

Il Comune di Solarino non assume alcuna responsabilità in ordine all'uso e alla loro custodia.

A richiesta degli interessati potrà essere consentito l'allestimento del rinfresco per gli invitati esclusivamente nelle sedi diverse dagli Uffici del Sindaco e del Responsabile dei SS.DD.

Articolo 7 - Prescrizioni per l'utilizzo delle Sale

È assolutamente vietato spargere riso, coriandoli, confetti ed altro all'interno dei locali del Palazzo municipale utilizzati per la Cerimonia.

In caso di danni cagionati alle strutture di proprietà comunale essi saranno addebitati direttamente al richiedente.

Articolo 8 - Tariffe

Per la celebrazione dei matrimoni, fuori dagli Uffici del Sindaco e del Responsabile SS.DD., è dovuto il pagamento previsto dalle relative tariffe stabilite con deliberazione della giunta comunale.

Le tariffe sono aggiornate di anno in anno con deliberazione della giunta comunale, assumendo come parametri:

- a. il costo del personale necessario per l'espletamento del Servizio;
- b. il costo dei servizi offerti per la celebrazione del matrimonio (uso della Sala, energia elettrica, pulizia, etc).

Qualora il provvedimento non venga adottato sono confermate le tariffe applicate nel precedente esercizio.

Qualora i servizi richiesti non venissero prestati in tutto o in parte per causa imputabile all'Ente si provvederà alla restituzione totale o parziale delle somme corrisposte in relazione ai servizi non prestati.

Nessun rimborso, invece, competerà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti fosse imputabile alle parti richiedenti

Articolo 9 - Destinazione dei proventi

I proventi derivanti dalle prestazioni di cui al presente regolamento, saranno così destinate:

- a. spese di gestione locali utilizzati per la cerimonia del matrimonio.
- b. spese per il personale comandato a prestare attività lavorativa fuori dall'orario di servizio e in giornate non lavorative o festive.

Le somme spettanti al personale comandato saranno liquidate, con determina del Responsabile del Settore, alla fine di ogni semestre in cui è stata effettuata la prestazione lavorativa.

Articolo 10 - Unioni Civili

Il presente regolamento si applica anche alle unioni civili, per come disciplinate dalla Legge n. 76 del 20 maggio 2016 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 11 - Trattamento del personale

Ai dipendenti chiamati alla prestazione fuori dagli orari ordinari d'Ufficio, sarà riconosciuto il diritto alla percezione dell'indennità del lavoro straordinario per ogni ora di lavoro effettivamente prestata, ovvero, in alternativa a richiesta dello stesso, un equivalente monte ore di riposo compensativo da fruire a termine di CCNL Funzioni Locali.

Articolo 12 - Organizzazione del Servizio nelle sedi distaccate

L'Ufficio comunale competente all'organizzazione della cerimonia è l'Ufficio di Stato Civile.

Oltre ai compiti istituzionali regolati dalle disposizioni di legge, il Comune garantirà con proprio personale, collaborazione ed assistenza per il tempo necessario allo svolgimento del rito civile, nello specifico: 15 minuti prima dell'orario fissato e 1 ora dopo l'orario fissato.

I nubendi e coloro che intendono unirsi civilmente, almeno trenta giorni prima della data fissata per il matrimonio e della unione civile, presentano all'Ufficio di Stato Civile la richiesta, indicando il locale scelto tra quelli individuati. L'ufficio, verificata la possibilità di celebrazione, invita i nubendi e coloro che intendono unirsi civilmente al pagamento del contributo previsto ed alla esibizione dell'attestazione di versamento entro e non oltre 10 gg. pena la decadenza della prenotazione.

L'ufficio di stato civile comunica ai nubendi e a coloro che intendono unirsi civilmente ed al proprietario del luogo esterno prescelto per il rito civile la conferma della prenotazione.

Articolo 13 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, trovano applicazione:

- a. il Codice civile;
- b. il D.P.R. 03 novembre 2000, n. 396 (Nuovo Ordinamento Stato Civile);
- c. il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e la Legge Regionale 23.12.2000, n. 30 (Norme sull'Ordinamento degli Enti Locali);
- d. il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro - Comparto Regioni/Autonomie Locali;
- e. lo Statuto Comunale.